

Favorevole al ceto bancario: il Tribunale di TRAPANI si pronuncia sulla nullità della fidejussione prestata dal correntista per contrarietà della stessa alla normativa antitrust.

La Banca, difesa congiuntamente dall' Avv. Virginia COLLI dello **STUDIO LEGALE COLLI** e dal consulente tecnico della Banca, D.ssa Silvana MASCELLARO di **SMF&P (STUDIO MASCELLARO-FANELLI & PARTNERS)**, ha ottenuto un importante riconoscimento per l'intero ceto bancario.

In data **22.1.201**, il **Tribunale di Trapani** ha pubblicato la sentenza n. 77/2019, resa a seguito di discussione orale della causa, ex art. 281 sexies c.p.c..

Il Tribunale ha confermato quanto sostenuto dalla difesa della Banca che ha invocato ed evocato la pronuncia della Suprema Corte di Cassazione n. 29810 del 2017, secondo la quale il presupposto affinché possa configurarsi la nullità del contratto di fidejussione è che i contratti contenenti le clausole in oggetto costituiscano specifica applicazione a valle di quelle intese illecite concluse a monte, capaci di ledere la normativa antitrust in materia di concorrenza sleale.

Il Tribunale ha negato la presunta nullità della fidejussione **per contrarietà della stessa alla normativa antitrust**, dichiarando valide ed efficaci le clausole del contratto, in quanto

- a) non ha rilevato in atti alcun dato che potesse far ritenere che tale contratto costituisse specifica applicazione dello schema eventualmente predisposto dall'ABI in ordine alla contrattazione con i terzi;
- b) *“non è stato prodotto tale schema al fine di fornire la prova della sussistenza della intesa anticoncorrenziale a monte”*

Chiara ed inequivocabile la chiosa del magistrato siciliano: *“In assenza di prova, le clausole in commento perdono ogni profilo di illegittimità”*

Autore: Dott.ssa Silvana Mascellaro